



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2007 (19.07)
(OR. EN)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0115 (AVC)**

**10833/1/07
REV 1**

**EEE 43
N 41
ISL 41
FL 41
FIN 291
ECO 87
FISC 100
FC 3
FSTR 16
SOC 248
ETS 11
MI 160
SERVICES 45
IND 60
AGRI 201
PECHE 203**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo EFTA

al: Coreper (Parte seconda)/Consiglio

n. prop. Com: 10832/07 EEE 42 N 40 ISL 40 FL 40 FIN 290 ECO 86 FISC 99 FC 2 FSTR 15
SOC 247 ETS 10 MI 159 SERVICES 44 IND 59 AGRI 200
PECHE 202

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo e dei quattro accordi collegati

1. Il 12 giugno 2007, la Commissione ha presentato per approvazione la proposta di decisione del Consiglio in oggetto.

2. Nella riunione del Gruppo "Associazione europea di libero scambio (EFTA)" del 19 giugno 2007, tutte le delegazioni hanno espresso il loro accordo di massima¹ sulla proposta in questione.
3. Pertanto, fatta salva la conferma da parte del Coreper, si suggerisce che il Consiglio², tra i punti "A" dell'ordine del giorno:
- approvi il progetto di decisione del Consiglio relativo alla firma³ e all'applicazione provvisoria, il cui testo messo a punto dai Giuristi/Linguisti figurerà nel documento 10834/07 EEE 44 N 42 ISL 42 FL 42 FIN 292 ECO 88 FISC 101 FC 4 FSTR17 SOC 249 ETS 12 MI 161 SERVICES 46 IND 61 AGRI 202 PECHE 204.
 - decida la pubblicazione della suddetta decisione del Consiglio corredata degli strumenti pertinenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il Gruppo ha inoltre convenuto d'invitare il Comitato dei Rappresentanti permanenti ad iscrivere nel suo resoconto sommario il testo della dichiarazione delle delegazioni danese e lituana che figura nell'allegato.

¹ Le delegazioni FR, PL, e UK hanno tuttavia espresso riserve d'esame parlamentare. PL e UK hanno nel frattempo sciolto tali riserve, mentre la riserva francese è ancora in sospeso.

² Occorre rilevare che, dopo la firma, il Consiglio sarà invitato a chiedere il necessario parere conforme del Parlamento europeo.

³ Si noti che la firma di tali accordi è prevista a livello degli ambasciatori, nel corso di una breve cerimonia il 25 luglio 2007 a margine della riunione del COREPER (Parte seconda). Poiché l'accordo principale e l'atto finale saranno firmati da tutti gli Stati membri dell'UE, i firmatari di questi dovranno essere muniti dei pieni poteri necessari al momento della firma. La Presidenza, la Commissione, BG e RO saranno anch'esse invitate a firmare gli atti connessi.

Dichiarazione delle delegazioni danese e lituana concernente l'accordo di allargamento del SEE

"Per controbilanciare gli effetti risultanti dall'allargamento del SEE e garantire una concorrenza leale ed equa nel mercato ittico mondiale, la Danimarca e la Lituania sottolineano l'importanza che i paesi terzi possano fornire all'industria di trasformazione dei prodotti ittici dell'UE quantità di materie prime, sotto forma di aringhe e sgombri freschi, in esenzione di dazio doganale. La Danimarca e la Lituania chiedono quindi alla Commissione di analizzare la nuova situazione sul mercato e di presentare, se del caso, proposte appropriate."
